



REGOLAMENTO SULL'USO DI TELEFONI CELLULARI, SMART PHONE E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI

Art. 1 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- DPR n. 249 del 24/06/1998 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti";
- DM n. 30 del 15/03/2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- DM n.104 del 30/11/2007 "Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche";
- Legge 29 Maggio n°71 "Disposizioni a tutela dei Minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";

Art. 2 PREMESSE

L'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici durante le lezioni rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto nei confronti dei docenti.

Eventuali fotografie o audio-video-riprese, realizzate senza il consenso scritto della/e persona/e coinvolta/e e rese pubbliche possono condurre facilmente alla violazione della privacy e sono quindi perseguibili penalmente.

Infine gli indubbi vantaggi legati all'uso equilibrato del telefono cellulare e di apparecchi simili possono talvolta trasformarsi, specie in individui immaturi, in forme di dipendenza che possono compromettere seriamente l'equilibrio psicologico e sociale della persona. Alcune persone a rischio dipendenza o già dipendenti sfidano norme e buon senso pur di non separarsi dai propri apparecchi neanche in luoghi dove l'uso ne è proibito o sconsigliato (ospedali, aerei, cinema, teatri, scuola ecc.).

E' sempre più indispensabile la cooperazione tra scuola e famiglia affinché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati all'educazione, alla convivenza civile e alla legalità. E' utile ricordare che l'introduzione della Legge 29 maggio 2017 n°71 atta a reprimere i fenomeni di cyberbullismo prevede sanzioni di natura disciplinare che possono compromettere il regolare iter scolastico dell'Alunno, e che i genitori rispondono direttamente dell'operato dei propri figli, qualora minorenni, nel caso in cui gli stessi arrechino danni ad altre persone come potrebbe avvenire per violazioni dell'art. 10 del codice civile (abuso dell'immagine altrui), dell'art. 96 Legge 633/1941 sul diritto d'autore e del D.L. 196/2003 (tutela della privacy).

Solo per inquadrare meglio i potenziali rischi si considerino frequenti fatti di cronaca in cui si cita il problema con il termine di cyberbullismo o ciberbullismo ossia "bullismo" i



cui relativi comportamenti sono stati recentemente oggetto della Legge 29 maggio 2017.

Il Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto fanno appello alla collaborazione delle famiglie, affinché gli studenti si rendano conto che l’uso dei cellulari e di altri dispositivi durante le ore di lezione, oltre che arrecare disturbo allo svolgimento delle attività didattiche, induce alla distrazione e alla deconcentrazione.

Dall’elenco dei doveri generali enunciati dall’articolo 3 del Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/98) si evince la sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche, considerato che il discente ha il DOVERE:

- di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di lezione (comma 1);
- di tenere comportamenti rispettosi degli altri (comma 2), nonché corretti e coerenti con i principi di cui all’art. 1 (comma 3);
- di osservare le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti di istituto (comma 4).

Pertanto l’utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento dell’attività didattica si configura come un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto comportamento, al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.

Art. 3 REGOLE

1. È vietato utilizzare il telefono cellulare, altri dispositivi elettronici di intrattenimento e strumenti di riproduzione multimediale (lettori mp3, ipod, tablet, ipad, netbook, notebook, fotocamere, videocamere, cuffiette auricolari, playstation, ecc.) durante le attività didattiche in tutti i locali dell’istituto, nel rispetto di quanto sancito dal DPR n. 249/1998.
2. Il personale della scuola non può, né deve, farsi carico della custodia di tali apparecchi personali di costo spesso rilevante, pertanto chiediamo agli allievi di NON portarli con sé né in istituto, né nelle altre sedi di svolgimento delle attività didattiche (teatro, cinema, visite d’istruzione, ecc.).
3. Gli studenti che comunque dovessero avere con sé i predetti dispositivi, su richiesta del docente, devono riporli all’inizio dell’ora sulla cattedra o in un apposito contenitore predisposto dall’insegnante dell’ora e situato in vista all’interno della classe, palestra o laboratorio. I dispositivi vanno consegnati completamente spenti (non in stand-by), e protetti, quando possibile, dall’accesso indesiderato tramite password, pin o altri sistemi di sicurezza. Si precisa che i predetti dispositivi, ancorchè non temporaneamente nella disponibilità dei rispettivi proprietari o possessori, rimarranno, comunque, in custodia agli stessi, essendo in ogni modo esclusa una responsabilità del personale docente in orario o del personale non docente, riguardo il controllo dei predetti telefoni cellulari o dispositivi similari.
4. Durante le ore di lezione eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli



studenti e le famiglie potranno essere soddisfatte, come è sempre avvenuto, mediante gli uffici di presidenza, di segreteria o attraverso i telefoni fissi della scuola a disposizione del personale ATA.

5. All'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come palestre, aule e laboratori oppure all'esterno durante le visite di istruzione sono vietate audio-video-riprese di ambienti e persone.
6. I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate tempestivamente alla dirigenza, in particolare quando si tratta di episodi di violazione reiterata delle disposizioni precedenti, dovere la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare.
7. I docenti faranno uso o autorizzeranno i loro studenti all'uso di dispositivi elettronici di intrattenimento e a strumenti di riproduzione multimediale (tv, videoproiettore, lettori di audio o videocassette, lettori mp3, tablet, ipad, netbook, notebook, fotocamere, videocamere, ecc.) durante le attività scolastiche solo per motivi finalizzati all'attività didattica (es.: visite tecniche, ecc.).
8. Per i docenti ed il personale ATA è consentito l'uso del cellulare e degli altri dispositivi elettronici sopra menzionati unicamente al di fuori dell'attività didattica, sempre, ovviamente, nel rispetto delle regole e leggi (in particolare quelle sulla privacy) e di servizio.
9. Per il personale ATA è consentito l'uso del cellulare e degli altri dispositivi elettronici sopra menzionati unicamente al di fuori dell'attività lavorativa, sempre, ovviamente, nel rispetto delle regole e leggi (in particolare quelle sulla privacy).

Art. 4 SANZIONI

Salvo le più gravi sanzioni previste ed applicabili quanto l'illecito costituisca sanzione penale, per gli studenti che dovessero utilizzare, durante l'attività didattica, cellulari e/o dispositivi elettronici si erogano le seguenti sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola:

1. la trasgressione sarà segnalata nella forma di nota disciplinare sul registro di classe a cura del docente che provvederà al ritiro immediato del cellulare e/o dispositivo che sarà restituito alla fine dell'attività didattica della giornata;
2. per lo studente che si dimostri recidivo oppure che si rifiuti di consegnare il cellulare al docente sarà comminata una sospensione da uno a cinque giorni, con gradualità.

Nel caso in cui l'allievo sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o un qualsiasi altro dispositivo durante una verifica (compiti in classe, simulazioni di prove di maturità, test, ecc.), la stessa sarà ritirata, valutata gravemente insufficiente (attribuzione del punteggio minimo previsto per quella prova) e non dovranno essere previste prove di recupero.

In tutti i casi precedenti, il docente avrà cura di segnalare nella stessa nota disciplinare se si è fatto uso del cellulare o del dispositivo elettronico per effettuate riprese, fotografie o registrazioni audio non autorizzate.

Nel caso di riprese, fotografie o registrazioni audio non autorizzate e diffuse su qualsiasi mezzo di comunicazione, o, comunque, di azioni rientranti nelle ipotesi previste dall'art.1 L.29 maggio n°71 riguardante la repressione dei fenomeni di cyberbullismo, si



procederà all’adozione di specifici provvedimenti disciplinari e alla denuncia agli organi di Polizia.

Si sottolinea che in casi di particolare gravità il presente Regolamento prevede che i telefoni cellulari vengano ritirati e depositati nella cassaforte ubicata in presidenza, con esonero di responsabilità da parte della Scuola e del personale in servizio, docente e non docente, che procede o sovrintende alle operazioni di ritiro, per eventuali danni o guasti che gli stessi dovessero subire.

Art. 5 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12/10/2017

Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 18/10/2017